

COMUNE DI ORISTANO

(PROVINCIA DI ORISTANO)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORISTANO E L'ISTITUTO "OASI FRANCESCANA DI ORISTANO PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI ANZIANI E BISOGNOSI**

L'anno 2020 addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**Tra**

il Comune di Oristano con codice fiscale n° 00052090958, rappresentato dal Dirigente Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dott.---, il quale interviene in qualità di legale rappresentante del Comune ai sensi dell'art. 107 del TUEL 18/08/2000, n. 267 e art. 69 del vigente Statuto

**E**

L'Istituto "Oasi Francescana" di Oristano, Via Michele Pira, 30 con codice fiscale n° 80001210923, in persona del Rappresentante legale, Sig. ----, nato a ----;

**Premesso**

- che il Comune di Oristano nell'ambito del suo compito istituzionale ai sensi della L.R. n. 23/2005 sul riordino delle funzioni socio-assistenziali è tenuto ad assistere in molti modi, anche con il ricorso all'istituzionalizzazione, le persone di maggiore età, particolarmente gli anziani, che versino in condizioni economiche, sociali e di salute, per cui il ricovero in struttura residenziale si presenti come essenziale ed indifferibile;
- che a tal fine il Comune intende avvalersi della collaborazione dell'Istituto "Oasi Francescana" di Oristano;
- che questo Comune è a conoscenza della validità del servizio assistenziale erogato dall'Istituto "Oasi Francescana" di Oristano;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2**

Il Comune di Oristano negli articoli seguenti indicato con l'espressione "il Comune", affida all'Istituto "Oasi Francescana" di Oristano, negli articoli seguenti denominata "Ente Affidatario", le prestazioni relative all'assistenza a regime convittuale completo (ricovero) dei soggetti che, con idoneo atto amministrativo saranno di volta in volta inseriti nella Comunità Alloggio.

**Art. 3**

L'Ente Affidatario garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi, secondo gli standard individuati dalla L.R. 23/2005;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali vigenti in materia;

**Art. 4**

L'Assistenza sanitaria è garantita dalla Azienda USL dove ha sede la struttura, nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 5**

L'Ente Affidatario è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C.

**Art. 6**

L'ammissione della struttura è disposta su formale richiesta del Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Cittadinanza accompagnata dalla relazione del Servizio Sociale comunale. Nei casi d'urgenza, l'ammissione è effettuata sulla base della sola richiesta del Comune, a cui farà seguito la necessaria documentazione, compatibilmente con la disponibilità di posti. Per le dimissioni, per qualsiasi motivo, della persona ospite si procederà di concerto tra Comune ed Ente Affidatario, particolarmente per le dimissioni per motivi disciplinari, concordando un congruo periodo di tempo per il reperimento di soluzioni alternative.

**Art. 7**

L'importo della retta mensile, pari a € 1.550,00 per la camera doppia e di € 1.450,00 per la camera singola, sarà corrisposto in parte dall'utente, direttamente all'Ente affidatario, a titolo di quota di contribuzione, determinata secondo le disposizioni del D.P.G.R. n. 12/1989 e successive modificazioni e integrazioni e per la quota rimanente dal Comune, nella misura indicata nell'allegato prospetto. Qualora per la quota a carico del Comune si faccia ricorso a finanziamenti regionali derivanti da specifiche norme di legge (L.R. 20/1997, L.R. 8/1999, art. 11, ecc.), il pagamento avverrà dopo l'ottenimento di tali finanziamenti. Di tale condizione verrà data formale comunicazione all'Ente affidatario.

**Art. 8**

L'Ente Affidatario, in riferimento alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con Deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013, e del Piano Anticorruzione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 10 del 24.01.2017, pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione "Amministrazione Trasparente". Le parti si obbligano a rispettare quanto previsto nel Patto di integrità approvato con Delibera Regionale G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna, dando atto altresì che la violazione dei medesimi principi e obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4., sottoscritto da entrambe le parti, che pur non allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale. La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto d'Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Art. 9**

Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Oristano, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Oristano, nella persona del Sindaco pro tempore Piazza Eleonora 44 09170 Oristano; Tel 0783/791225 – 227, e-mail: sindaco@comune.oristano.it .

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono e-mail: consulenza@entionline.it tel. 0376.803074 – fax: 0376.1850103.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le appa-recchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

#### **Art. 10**

Il Comune provvede al pagamento della retta o integrazione della stessa a trimestre posticipato, dietro

presentazione di note contabili, dalle quali deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del relativo trimestre mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dall'Ente affidatario per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso il Banco di Sardegna agenzia di Oristano cod. IBAN: ----- . Qualora l'Ente affidatario non assolva agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. Il Comune di Oristano verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 11**

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2020 sino al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata a seguito di provvedimento amministrativo che autorizza la relativa spesa, e avrà validità per tutti gli utenti che potranno essere inseriti nel corso dell'anno agli stessi patti e condizioni.

**Art. 12**

L'Ente Affidatario accetta che il Comune effettui presso la propria struttura, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato a mezzo dei propri rappresentanti o dei propri organi tecnici, con facoltà per gli stessi di parlare liberamente con le persone assistite. L'andamento delle attività socio assistenziali, le condizioni igienico sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità previste dalla L.R. 23/2005 e dai rispettivi regolamenti di attuazione.

**Art. 13**

In caso di violazione delle norme di cui alla L.R. 23/2005 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'Ente affidatario previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale all'Igiene e Sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 41 della citata legge. La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 dall'Ente Affidatario nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

**Art. 14**

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R.131/1986.

Esente IVA ai sensi del DPR 633/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Comune di Oristano**  
**Il Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona**

**L'Istituto Oasi Franciscana**  
**Il Rappresentante legale**